

TI_GERICHTE 72.2018.18 vom 17. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2018.18

FR: TI_GERICHTE 72.2018.18 du 17 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 72.2018.18 del 17 ottobre 2018

Regeste

Colpevole di aver circolato alla guida dell'autoveicolo alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita. Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva con un periodo di prova di due anni

Volltext

Tessin Tribunale penale cantonale 17.10.2018 72.2018.18 Tessin Tribunale penale cantonale 17.10.2018 72.2018.18 Ticino Tribunale penale cantonale 17.10.2018 72.2018.18

Colpevole di aver circolato alla guida dell'autoveicolo alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita. Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva con un periodo di prova di due anni

Incarto n. 72.2018.18 Lugano, 17 ottobre 2018/sg Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali composta da: giudice Amos Pagnamenta, Presidente Cristina Laghi, vicecancelliera sedente nell'aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico contro IM 1 rappresentato dall'avv. DF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 15/2018 del 24.1.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di 1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 6 dicembre 2016 ad _____, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Mercedes targato (I) _____, alla velocità di 141 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar "TraffiStar SR 590", malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 61 Km/h la velocità massima consentita; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.; Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1. Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si tratta di un caso scolastico, siccome l'imputato circolava a 61 km/h in più rispetto alla velocità consentita e non vi è motivo di aggravare il minimo di 12 (dodici) mesi di pena detentiva previsto dalla legge, da porre al beneficio della sospensione condizionale per 2 (due) anni, e chiede inoltre la condanna dell'imputato alla multa di CHF 1'000.00, oltre al pagamento di spese e tasse; - l'avv. DF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: visto quanto raccontato dal signor IM 1, che è incensurato sia in Svizzera che in Italia, e tenuto conto che si è trattato di un caso unico, di una svista dovuta anche a circostanze un po' sfortunate, non mette in discussione che il limite è stato chiaramente

superato, ma è anche vero che il superamento passa veramente di poco i 60 km/h e la legge prevede una pena molto severa. Chiede la sospensione condizionale della pena commiata e chiede se possibile di valutare se non possa rientrare in una pena espressa in aliquote giornaliere. IM 1 si è organizzato per evitare ulteriori problemi, ora non può guidare, ma tenuto conto della situazione ha fatto in modo che sia qualcun altro a guidare al posto suo, sia adesso che per il prossimo futuro. IM 1 ha una figlia che purtroppo deve allevare da solo e di cui è interamente responsabile, essendo la madre deceduta per malattia, e quindi una pena privativa della libertà avrebbe conseguenze gravissime sulla sua vita. IM 1 si dispiace molto delle sue colpe, si è poi adoperato, non appena ha scoperto che lo si cercava, per manifestarsi immediatamente, e si è sempre presentato puntualmente a tutte le richieste che ne sono seguite. In via principale la difesa chiede che si possa comminare una pena in aliquote giornaliere, e non una pena privativa della libertà, e nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse pronunciare una pena detentiva, postula che venga sospesa condizionalmente per 2 (due) anni. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 82 CPP; visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP; 27, 90 LCStr; 4a ONC; 22 OSStr; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 6 dicembre 2016, ad _____, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell'autoveicolo Mercedes targato (I)_____ alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato 2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi. 2.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 3. La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato. Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona Per la Corte delle assise correzionali II

Presidente		La vicecancelliera	Distinta spesa : Tassa di
giustizia	fr.	Inchiesta preliminare	fr.
200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	fr.	65.90 fr.	765.90 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.